

## Rimedi privatistici in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

GIORGIO MATTARELLA\*

**ABSTRACT:** the paper focuses on the regulation of payment terms. The abusive use of such terms is considered as an unfair commercial practice, which is an obstacle to competition in the agricultural and food supply chain.

The paper tries to analyze the applicability of art. 9, l. 192/1998 and the dubious expansive scope of art. 4, Legislative Decree 198/2021, which implements in the Italian legal system the directive 2019/633. Further, the paper focuses on the effective remedies for breach of payment terms, taking into consideration general principles of obligations' law.

In conclusion, the paper analyzes the different impact that a minimum harmonization Directive has had on EE.UU. State Members and the regulation of regulatory arbitrage.

**PAROLE CHIAVE:** filiera agroalimentare; rapporti commerciali tra imprese; pratiche commerciali scorrette; ritardi nei pagamenti.

**SOMMARIO:** 1. Le pratiche commerciali scorrette come ostacolo alla concorrenza nel mercato agroalimentare. - 2. L'applicabilità dell'art. 9, l. 192/1998 e la dubbia portata espansiva dell'art. 4, d.lgs. 198/2021. - 3. Rimedi effettivi per la violazione dei termini di pagamento. 4. Armonizzazione minima e arbitraggio regolatorio.

\* Il presente contributo sviluppa ed integra la relazione su "La disciplina dei termini di pagamento e degli interessi moratori nei contratti di cessione nella filiera agroalimentare" presentata al convegno su "Filiera agroalimentare e pratiche sleali" tenutosi presso il Polo Universitario di Trapani il 24 giugno 2022.

Giorgio Mattarella

## 1. Le pratiche commerciali scorrette come ostacolo alla concorrenza nel mercato agroalimentare.

Vari fattori pregiudicano l'equilibrio economico-finanziario dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari. In primo luogo la produzione agricola, essendo particolarmente influenzata da eventi atmosferici e catastrofi naturali, è fortemente legata ai processi fisici dell'ambiente,<sup>1</sup> problema acuito dal cambiamento climatico che ha impattato sull'intensità degli eventi naturali e che, dato il ricorso al credito degli agricoltori per sviluppare il ciclo produttivo, crea un nesso tra rischio di produzione e rischio creditizio, comportando costi sotto forma di interessi che possono essere insostenibili per l'agricoltore.<sup>2</sup>

Non a caso il legislatore è intervenuto in passato per agevolare la concessione di credito ad imprese agricole danneggiate da eventi naturali,<sup>3</sup> talvolta ponendo la questione della configurabilità di un obbligo di far credito, negata dalla giurisprudenza.<sup>4</sup>

In secondo luogo, l'equilibrio economico-finanziario dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari, oltre che dai costi per conformare il processo produttivo,<sup>5</sup> è influenzato dalla previsione di termini di

<sup>1</sup> A. CANDIAN, *Rischi e responsabilità nella filiera agricola*, in *Diritto agroalimentare*, 2021, 529.

<sup>2</sup> A. CANDIAN, cit., 529-530.

<sup>3</sup> V. l'art. 4 del d.l. 15 giugno 1989, n. 231, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 1989, n. 286, e l'art. 4, d.l. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 30 gennaio 1991, n. 31.

<sup>4</sup> Cass., 19 novembre 2009, n. 24434, in *Banca borsa tit. cred.*, 2011, 151 ss., con nota di C. M. TARDIVO, *Finanziamento agrario di "soccorso" ed altre ipotesi di obbligo a contrarre*.

<sup>5</sup> A. JANNARELLI, *Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale: i rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare*, cit., 42, sottolinea che «Le relazioni aventi ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli alle imprese della trasformazione o della G.D.O. si arricchiscono di impegni e vincoli ulteriori rispetto allo scambio tra prodotto e corrispettivo [...] il produttore agricolo è tenuto non solo a dare il prodotto promesso all'acquirente, ma anche ad assumere una serie di impegni, in termini di obbligazioni di fare, circa le modalità di svolgimento della propria attività produttiva al fine di conformarla alle richieste specifiche della controparte[...] ciò che il produttore agricolo guadagna in termini di sicurezza, quanto alla collocazione dell'intera produzione [...] è peraltro bilanciato, talora pesantemente, dai costi aggiuntivi che il contratto genera a suo carico»; M. IMBRENDA, *Le relazioni contrattuali nel mercato agro-*

pagamen  
conclusio  
di colloca  
dall'altro,  
altamente  
Grande D  
e che nor  
scelta se n  
La di  
contrattua  
concorren

imentare,  
2019, 113  
ai bisogni  
diante alt  
agricoli; i  
contractua  
Commiss  
LI NELLA  
IMPRESE  
nel sistema  
2017, 12 e  
dei prodott  
dei produ  
ribilità de  
Napoli, 20  
M. IMBREN  
negoziale  
volte ad o  
risparmi d  
A. JANNARI  
limine all'a  
privi di sb  
in presenz  
monopson  
porti contra  
M. IMBREN  
trastata dai  
sul punto 1  
IMBRENDA, «  
M. M. BAR  
mercials sles

### Rimedi privatistici in materia di pratiche commerciali sleali

pagamento molto lunghi per le cessioni, dovuta, da un lato, alla veloce conclusione della fase precontrattuale per non perdere la possibilità di collocare sul mercato il prodotto spesso deperibile e stagionale;<sup>6</sup> dall'altro, alla natura oligopsonica del mercato agroalimentare che è altamente concorrenziale dal lato dell'offerta e concentrato in capo alla Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) dal lato della domanda,<sup>7</sup> e che non lascia ai fornitori, privi di alternative sul mercato, altra scelta se non accettare le condizioni imposte dalla G.D.O.<sup>8</sup>

La dilazione del termine di pagamento, non importa se contrattualmente prevista o meno, pone anche un problema di concorrenza equa nel mercato agroalimentare:<sup>9</sup> è evidente che i

- alimentare, cit., 26; Id., *Filiera agroalimentare e pratiche commerciali sleali*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 1137-1138, per la quale, trattandosi di investimenti strettamente funzionali ai bisogni del polo integrante, e, quindi, di classici *sunk cost*, non recuperabili mediante altre destinazioni produttive, si genera un effetto di *lock-in* per i produttori agricoli; in generale v. O. E. WILLIAMSON, *Transaction-cost economics: the governance of contractual relations*, in *Journal of Law and Economics*, Vol. 22, No. 2 (Oct., 1979), 233 ss.
- \* Commissione Europea, LIBRO VERDE SULLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NELLA CATENA DI FORNITURA ALIMENTARE E NON ALIMENTARE TRA IMPRESE IN EUROPA, 2013, 7; in dottrina N. LUCIFERO, *Le pratiche commerciali sleali nel sistema delle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera agroalimentare*, Milano, 2017, 12 e 20; A. M. BENEDETTI, F. BARTOLINI, *La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 642; evidenzia la debolezza dei produttori connessa alle caratteristiche del ciclo produttivo e anche alla deperibilità dei prodotti M. IMBRENDA, *Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare*, Napoli, 2017, 10.
- \* M. IMBRENDA, cit., 28, per la quale la Grande Distribuzione esercita un elevato potere negoziale grazie alle supercentrali d'acquisto, aggregazioni tra catene distributive volte ad ottenere, con l'unione di quote di mercato e di fatturati di più imprese, risparmi di costo nella fase di acquisto dei prodotti dai fornitori; nello stesso senso A. JANNARELLI, *La "giustizia contrattuale" nella filiera agro-alimentare: considerazioni in limine all'attuazione della direttiva n. 633 del 2019*, in *Giust. civ.*, 2021, 203. Nei settori privi di sbocco di mercato diverso dalla trasformazione industriale è facile trovarsi in presenza di poche imprese industriali, se non addirittura di un vero e proprio monopsonio: A. JANNARELLI, *Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale: i rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare*, Bari, 2018, 12, in nota.
- \* M. IMBRENDA, cit., 29. Tale asimmetria di potere negoziale non è effettivamente contrastata dalle aggregazioni dei produttori, dato che nonostante le riforme legislative sul punto tali unioni non rappresentano ancora quote significative di mercato: M. IMBRENDA, cit., 57 ss.
- \* M. M. BARONE, *La latitudine applicativa della normativa sul contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 592-593, spec.

fornitori soggetti a termini di pagamento lunghi siano svantaggiati rispetto ai concorrenti che ricevono puntualmente il pagamento e che l'acquirente godendo di dilazioni di pagamento gratuite sia avvantaggiato rispetto al concorrente che adempie puntualmente,<sup>10</sup> dato anche che l'offerta di credito alle piccole e medie imprese si è ridotta dopo le doppie recessioni del 2008 e del 2013.<sup>11</sup>

Tali ostacoli alla concorrenza ovviamente crescono grazie alle diversità tra le legislazioni degli Stati, europei e non, che come ricorda anche il considerando n. 12 della dir. 2019/633 possono produrre conseguenze indesiderate come appunto la scelta del luogo di stabilimento dell'impresa sulla base delle norme applicabili.<sup>12</sup> Lo stesso considerando n. 12 evidenzia che per evitare di vanificare la tutela dei fornitori nell'Unione creando una diversione indesiderata degli scambi verso fornitori non tutelati, è opportuno tutelare sia i fornitori stabiliti nell'Unione dalle pratiche sleali attuate da acquirenti

592, evidenzia che l'abuso della disparità contrattuale assicura all'autore un vantaggio concorrenziale a danno sia della controparte sia dei concorrenti leali, con externalità negative per il mercato; S. PAGLIANTINI, *Il "pasticcio" dell'art. 62 l. 221/2012: integrazione equitativa di un contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?*, in *Pers. Merc.*, 2012, 38.

<sup>10</sup> In tal senso, ma con riferimento in generale a tutte le pratiche commerciali scorrette, M. M. BARONE, cit., 592-593; in generale S. PAGLIANTINI, *Il "pasticcio" dell'art. 62 l. 221/2012*, cit., 38.

<sup>11</sup> P. FINALDI RUSSO, V. NIGRO, S. PASTORELLI, *Bank lending to small firms: metamorphosis of a financing model*, in *Temi di discussione* (Working Papers), n. 1383, Banca d'Italia, 21.

<sup>12</sup> A. M. MANCALEONI, *Le pratiche commerciali nella filiera agroalimentare e la tutela civilistica della parte debole alla luce della direttiva UE 633/2019 e dell'esperienza francese*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2020, 2, 509: «la struttura del mercato e, in particolare, la diffusione delle centrali d'acquisto e la loro delocalizzazione, richiederebbe l'elaborazione di strategie di enforcement a livello sovranazionale, capaci, nell'attuale contesto di armonizzazione minima, di contrastare i fenomeni di forum shopping»; A. MINTO, S. PRINZ, M. WULF, *A Risk Characterization of Regulatory Arbitrage in Financial Markets*, in *European Business Organization Law Review*, 2021, 726-727; A. RILES, *Managing Regulatory Arbitrage. A Conflict of Laws Approach*, in *Cornell International Law Journal*, 2014, 70. Considerando n. 12, dir. 2019/633: «È opportuno tutelare i fornitori nell'Unione non solo dalle pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti che sono nello stesso Stato membro dell'acquirente o in uno Stato membro diverso da quello dell'acquirente, ma anche contro pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti stabiliti al di fuori dell'Unione. Tale tutela potrebbe evitare eventuali conseguenze indesiderate, quali la scelta del luogo di stabilimento sulla base delle norme applicabili [...]».

stabiliti nello stesso Stato membro dell'Unione o al di fuori dell'Unione.<sup>13</sup>

Più in generale, l'obiettivo della direttiva 2019/633 è quello di garantire un mercato europeo pregiudica i prodotti agricoli e al fine di trattare con distributori commerciali sleali in modo equo.

Anticipando sulla scelta del luogo di stabilimento dell'impresa sulla base delle norme applicabili.

Lo stesso considerando n. 12 evidenzia che per evitare di vanificare la tutela dei fornitori nell'Unione creando una diversione indesiderata degli scambi verso fornitori non tutelati, è opportuno tutelare sia i fornitori stabiliti nell'Unione dalle pratiche sleali attuate da acquirenti

stabiliti nell'Unione dalle pratiche sleali attuate da acquirenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello dell'acquirente, ma anche contro pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti stabiliti al di fuori dell'Unione. Tale tutela potrebbe evitare eventuali conseguenze indesiderate, quali la scelta del luogo di stabilimento sulla base delle norme applicabili [...].

L'ambiguità dell'art. 3 del d.lgs. 198/2021, che introduce termini di pagamento, esclusa

<sup>13</sup> Considerando n. 12, dir. 2019/633.

<sup>14</sup> Commissione Europea, *La direttiva 2019/633/UE*, 2019, 109 ss.

<sup>15</sup> Per un commento all'attuazione della direttiva 2019/633/UE e la toolbox per i fornitori agroalimentari e i distributori, in *Nuove leggi e giurisprudenza*, 2019, 633/UE e la toolbox per i fornitori agroalimentari e i distributori, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 1 ss.

<sup>16</sup> F. ALBISINNI, *Cessione a titolo oneroso di un marchio*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 1 ss.

stabiliti nello stesso Stato membro o in uno diverso o attuate da acquirenti stabiliti al di fuori dell'Unione, sia i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione.<sup>13</sup>

Più in generale, l'assenza di un quadro normativo coerente a livello europeo pregiudica lo sviluppo del commercio transfrontaliero di prodotti agricoli e alimentari, poiché i fornitori possono essere restii a trattare con distributori esteri per timore di essere vittime di pratiche commerciali sleali in ordinamenti giuridici che non conoscono.<sup>14</sup>

Anticipando subito le conclusioni, pare che la costruzione di un mercato agroalimentare concorrenziale a livello europeo con regole uniformi sui pagamenti sia un obiettivo difficilmente raggiungibile con la direttiva 2019/633.

Attuando l'art. 3, par. 3 e 4 della direttiva 2019/633, il combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 4 e 4, comma 1, d.lgs. 198/2021, introduce termini di pagamento imperativi vietando all'acquirente di pagare la fornitura di prodotti agricoli e alimentari deperibili dopo 30 giorni, e dopo 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari, a decorrere dalla consegna (o, per gli accordi di fornitura periodica, dalla termine del periodo di consegna) o dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere.<sup>15</sup>

L'ambiguità dell'art. 62, d.l. 1/2012,<sup>16</sup> abrogato dall'art. 12 d.lgs. 198/2021, rendeva controversa la configurabilità di nullità in conseguenza della violazione della disciplina dei termini di pagamento, esclusa da chi riteneva deporre in tal senso l'espressa

<sup>13</sup> Considerando n. 12, dir. 2019/633.

<sup>14</sup> Commissione Europea, cit., 10.

<sup>15</sup> Per un commento alla direttiva si rinvia a S. PAGLIANTINI, *Il diritto privato europeo in trasformazione. Dalla direttiva 771/2019/UE alla direttiva 2019/633/UE e dintorni*, Torino, 2020, 109 ss.; L. RUSSO, *La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1418 ss. La disciplina italiana di attuazione è commentata da G. D'AMICO, *La giustizia contrattuale nelle filiere agro-alimentari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 415 ss.; S. PAGLIANTINI, *L'attuazione della direttiva 2019/633/UE e la toolbox del civilista*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 393 ss.; G. SPOTO, *Le filiere agroalimentari e i divieti di pratiche commerciali sleali*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, 185 ss.

<sup>16</sup> F. ALBISINNI, *Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un indefinito movimento*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 1 ss.; A. M. BENEDETTI, F. BARTOLINI, cit., 2013, 641 ss.; R. TOMMASINI, *La nuova disciplina dei contratti per i prodotti agricoli e alimentari*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 1 ss.; S. PAGLIANTINI, *Il "pasticcio" dell'art. 62 l. 221/2012*, cit., 37 ss.

Giorgio Mattarella

previsione delle sole sanzioni amministrative pecuniarie,<sup>17</sup> e ammessa invece da chi, proprio dalla irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, enucleava una nullità virtuale delle clausole aventi ad oggetto termini di pagamento superiori a quelli legali.<sup>18</sup>

L'art. 1, comma 4, del d.lgs. 198/2021 fuga invece ogni dubbio, comminando testualmente la nullità parziale delle clausole aventi ad oggetto termini di pagamento superiori a quelli legali, da ritenersi sostituite automaticamente ai sensi dell'art. 1339 c.c. con i termini di pagamento legali nonostante il silenzio sul punto del legislatore;<sup>19</sup> di conseguenza si alleggerisce l'onere della prova posto in capo al fornitore, al quale basterà provare non più l'iniquità del termine, bensì lo scostamento dei termini di pagamento contrattualmente previsti rispetto ai termini legali.

## 2. L'applicabilità dell'art. 9, l. 192/1998 e la dubbia portata espansiva dell'art. 4, d.lgs. 198/2021.

A dispetto dell'intento del legislatore nazionale di fornire un quadro giuridico unitario sui termini di pagamento nel settore

<sup>17</sup> M. TAMPONI, *Liberalizzazioni, terzo contratto e tecnica legislativa*, in *Contr. impr.*, 2013, 98.

<sup>18</sup> A. M. BENEDETTI, F. BARTOLINI, cit., 659 ss. enucleano in via interpretativa una nullità relativa e parziale, sulla scia di quell'orientamento dottrinale che ammette la configurabilità di nullità di protezione virtuali (v. A. ALBANESE, *Non tutto ciò che è «virtuale» è razionale: riflessioni sulla nullità del contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, 518 ss.).

<sup>19</sup> Per la dottrina la sostituzione automatica della clausola nulla con norme imperative opera a prescindere dalla espressa previsione nella singola norma imperativa della sostituzione, essendo sufficiente una difformità tra il regolamento concordato dalle parti e quello imperativamente disciplinato dalla legge: S. RODOTA, *Le fonti di integrazione*, Milano, 1969, 35 ss; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Trattato Zatti-Iudica*, Milano, 2011, 474; v. C. M. BIANCA, *Diritto civile. 3 Il contratto*, ed. III, Milano, 2019, 597-598, il quale, osservando che la giurisprudenza che prima richiedeva una espressa previsione di legge per la sostituzione successivamente ha reputato applicabile la sostituzione indipendentemente da una previsione della stessa nella norma inderogabile, ritiene che l'art. 1419, comma 2, c.c., presupponga una regolamentazione imperativa del rapporto che determina in origine il contenuto del contratto. In giurisprudenza v. Cass., 30 maggio 2019, n. 14797, in <https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>; Cass., 21 agosto 1997, n. 7822, in *Arch. civ.*, 1997, 1206.

agroalir  
coordin

Per l  
sia spec  
norme  
del d.lg  
3-bis de  
parte d  
subform  
abusi, ir  
ricompr  
9 della l

Tale  
caducaz  
fornitor  
l'abusos  
il mero  
del dan  
rimedi c  
198/202  
ampio c  
corrispe  
termine

Trala  
qualora

<sup>20</sup> La sei  
zione e  
lettera:  
altri, d  
critico.

<sup>21</sup> M. M  
penden

<sup>22</sup> M. M

<sup>23</sup> L. Rus

<sup>24</sup> Per ur  
pagame  
sul d.lg  
questic  
tempo

agroalimentare, il d.lgs. 198/2021 pone alcuni problemi di coordinamento con altri plessi normativi di non facile risoluzione.<sup>20</sup>

Per la dottrina, nonostante si possa ritenere che la nuova disciplina sia speciale rispetto alla l. 192/1998, nell'ipotesi di violazione delle norme sui termini di pagamento previsti dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 198/2021 può astrattamente applicarsi anche il comma 3-bis dell'art. 9 della legge n. 192/1998,<sup>21</sup> anche se difficilmente la parte debole invocherà l'applicazione dell'art. 9 della legge sulla subfornitura, dato che il d.lgs. n. 198/2021 contiene un elenco di abusi, in particolare all'art. 5, comma 1, lettere b), d), e), f) e h), che ricomprende le ipotesi di abuso espressamente contemplate nell'art. 9 della l. 192/1998.<sup>22</sup>

Tale opinione è condivisibile, tenuto conto che per ottenere la caducazione della singola clausola sul termine di pagamento il fornitore di prodotti agricoli e alimentari non dovrà più dimostrare l'abuso di dipendenza economica, ma potrà semplicemente dimostrare il mero superamento del termine legale. Per ottenere il risarcimento del danno, poi, il fornitore preferirà normalmente invocare sia i rimedi di cui al d.lgs. 231/2002, fatti salvi dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 198/2021, sia quest'ultima disposizione, che ha un ambito applicativo ampio considerando pratica sleale anche il versamento in ritardo del corrispettivo indipendentemente dalla previsione nel contratto di un termine superiore a quello legale.<sup>23</sup>

Tralasciando la questione del termine di pagamento applicabile qualora le parti non abbiano convenuto per iscritto alcun termine,<sup>24</sup>

<sup>20</sup> La settorialità e la mancanza di sistematicità delle discipline nazionali di derivazione europea è, per così dire, ereditata a monte dalle direttive, spesso recepite alla lettera: il difetto di sistematicità delle direttive ed altri difetti sono rilevati, tra gli altri, da V. ROPPO, *Sul diritto europeo dei contratti: per un approccio costruttivamente critico*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, 447 ss.

<sup>21</sup> M. MAUGERI, *Presunzione di dipendenza e applicazione della disciplina sull'abuso di dipendenza economica nella filiera agroalimentare*, in *Riv. dir. agroalimentare*, 2022, 306-307.

<sup>22</sup> M. MAUGERI, cit., 306-307.

<sup>23</sup> L. RUSSO, cit., 1435-1435, nota 51.

<sup>24</sup> Per una trattazione della questione sia consentito il rinvio a G. MATTARELLA, *Termini di pagamento e interessi moratori nei contratti di cessione nella filiera agroalimentare. Riflessioni sul d.lgs. 198/2021*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2022. Con riferimento al d.lgs. 231/2002 la questione del coordinamento della normativa settoriale con la disciplina generale sul tempo dell'adempimento di cui all'art. 1183 c.c. si era posta già: v. A. LUMINOSO, *La com-*

Giorgio Mattarella

risolvibile ricorrendo all'art. 1340 c.c. con applicazione dei termini di cui all'art. 4, d.lgs. 198/2021,<sup>25</sup> o, nel caso in cui le parti abbiano derogato agli usi, al potere del giudice di cui all'art. 1183, 1° comma, c.c.,<sup>26</sup> una questione meritevole di riflessione è quella della possibile

*pravendita*, 7° ed., Torino, 2011, 152 ss., per il quale tale disciplina deroga parzialmente agli artt. 1183, 1° comma e 1498, 2° comma, c.c. per i contratti da essa disciplinati; v. anche V. PANDOLFINI, *I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dopo il d.lgs. 9 novembre 2012*, n. 192, Torino, 2013, 60. Con riferimento al d.lgs. 231/2022 si era poi posto il problema del coordinamento con l'art. 1498, 2° comma, c.c.: T. PASQUINO, *Termini di pagamento e computo degli interessi*, in *La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, cit., 71-72. Come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, la mancanza di un accordo sulle modalità di pagamento del bene, risolvendosi nella indeterminatezza del tempo dell'adempimento, implica che il compratore e il venditore devono adempiere immediatamente le loro prestazioni, con la conseguenza che, in tale evenienza, la *traditio* e la *solutio* debbono avvenire contemporaneamente: v. *ex multis* Cass., 25 maggio 2022, n. 16854, in *italgiure.giustizia.it*:

<sup>25</sup> V. Cass., 7 giugno 2022, n. 18360, in *italgiure.giustizia.it*; Cass., 11 gennaio 2022, n. 608, *ivi*. In dottrina v. C. M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., 321-322. Per configurare gli usi negoziali è sufficiente la pratica diffusa in una cerchia ristretta (ad es. anche nei rapporti tra un'impresa e i suoi dipendenti) purché non si tratti di usi diffusi solo tra i due contraenti, i quali rilevano al massimo come usi interpretativi: V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 461-462. In base alla tesi di U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, in *Trattato Cicu-Messineo*, vol. XVI, t. 1, Milano, 1974, nella fattispecie non sarebbe possibile ricorrere al potere giudiziale di fissare il termine ai sensi dell'art. 1183 c.c. in quanto ciò presuppone che gli usi evidenzino la necessità di un termine ma non il suo ammontare.

<sup>26</sup> *Contra* A. DI MAJO, *Termine (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, 209-210, il quale considera ipotesi più teorica che pratica l'ipotesi di un termine tacito o implicito risultante dal regolamento negoziale, essendo «difficile che esso, in difetto di espressa pattuizione, possa desumersi dalla natura del rapporto e/o anche dagli usi». L'autorevole dottrina citata sembra poi ammettere tale ipotesi, evidenziando che «ove si trattasse di termine implicito o tacito, fonte determinativa di esso, sia pure implicita, dovrebbe essere la natura del rapporto», salvo poi definitivamente affermare (*ib.*, op. ult. cit., 213-214) che natura della prestazione, modo o luogo della sua esecuzione non sono fonti per l'individuazione del termine, ma criteri o parametri che il giudice deve tenere presenti nella fissazione del termine, il quale dunque, per l'A., non è un elemento preesistente alla sentenza del giudice, che ha natura costitutiva determinativa. Come osserva U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, vol. XVI, t. 1, Milano, 1974, 103-105, la giurisprudenza, ammettendo che il giudice possa determinare il termine di adempimento ai sensi dell'art. 1183 c.c. anche quando tale termine sia (non mancante, ma) tacito, fornisce una interpretazione abrogativa dell'art. 1183 c.c. in quanto allo stesso esito si può giungere applicando le regole sull'interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 ss. c.c. Conforme F. CAPPAL, *Il tempo dell'adempimento: problemi e casistica*, in

portata espans  
di pratiche co  
tenore letteral  
l'applicazione  
siali nelle r  
ed alimentari  
contenuti nell  
nel senso di i  
soli rapporti

Si nega c  
della dispos  
riferendosi a  
letteralmente  
idonea a ricc

Sul punt  
l'art. 4 del c  
applicazioni  
acquirenti e  
un ambito c  
commercial

In senso  
relazioni da  
della volon  
economici  
cosicché il  
citato pare  
sede di atti

Banca, bor  
segna al p  
Sull'art. 1  
diretto di  
Torino, 2  
<sup>27</sup> Il proble  
<sup>28</sup> M. M. B  
<sup>29</sup> M. M. B  
<sup>30</sup> Sull'arg  
legge, in



portata espansiva della disciplina di cui al d.lgs. 198/2021 e dei divieti di pratiche commerciali sleali ivi previsti.<sup>27</sup> In dottrina si ritiene che il tenore letterale dell'art. 1, comma 1 d.lgs. n. 198/21, che circoscrive l'applicazione delle disposizioni del decreto alle «pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari», e i numerosi riferimenti alla filiera agroalimentare contenuti nella direttiva e nella disciplina di recepimento, depongano nel senso di una limitazione dell'applicazione del d.lgs. 198/2021 ai soli rapporti della filiera agricola ed alimentare.<sup>28</sup>

Si nega che a conclusioni diverse si possa giungere sulla base della disposizione di cui all'art. 4, d.lgs. 198/2021 che, sebbene riferendosi alle relazioni commerciali tra operatori economici sembri letteralmente proiettata ad interpretazioni estensive, non appare idonea a ricomprendere tutte le relazioni tra professionisti.<sup>29</sup>

Sul punto giova evidenziare che apparentemente tra l'art. 1 e l'art. 4 del d.lgs. 198/2021 non vi è una coincidenza nell'ambito di applicazione soggettivo: mentre l'art. 1 si riferisce alle relazioni tra acquirenti e fornitori, il divieto delle pratiche sleali di cui all'art. 4 ha un ambito di applicazione più ampio, applicandosi «nelle relazioni commerciali tra operatori economici».

In senso favorevole alla potenziale applicazione dell'art. 4 oltre le relazioni della filiera agroalimentare potrebbe deporre l'argomento della volontà del legislatore.<sup>30</sup> Ed infatti un riferimento agli operatori economici non si rinviene nell'art. 3, par. 1, della dir. 2019/633, cosicché il riferimento agli operatori economici contenuto nell'art. 4 citato pare riconducibile a una precisa scelta del legislatore italiano in sede di attuazione.

*Banca, borsa tit. cred.*, 2012, 741, che parla di un indirizzo giurisprudenziale che assegna al potere giudiziale determinativo una valenza squisitamente interpretativa. Sull'art. 1183 c.c. in generale v. F. CAPPAL, *Art. 1183*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle obbligazioni*, artt. 1173-1217, vol. I, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2012, 364 ss.

<sup>27</sup> Il problema è stato posto da M. M. BARONE, cit., 595.

<sup>28</sup> M. M. BARONE, cit., 595.

<sup>29</sup> M. M. BARONE, cit., 596-597.

<sup>30</sup> Sull'argomento della volontà del legislatore v. G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1980, 364 ss.

Giorgio Mattarella

Sul punto la tecnica normativa adoperata nell'art. 4 riecheggia lo stile dell'art. 9, l. 192/1998,<sup>31</sup> che proprio riferendosi all'impresa cliente, in discontinuità rispetto ai precedenti riferimenti al subfornitore e al fornitore contenuti negli articoli precedenti della legge citata, è stato ritenuto dalla dottrina norma generale, applicabile a tutti i rapporti verticali di impresa di natura commerciale.<sup>32</sup>

Tuttavia, l'argomento letterale si rivela fragile, poiché l'individuazione degli operatori economici come referenti soggettivi della disciplina di cui all'art. 4 è contraddetto dai successivi riferimenti all'acquirente e al fornitore contenuti nelle lettere da a) a j) sui divieti delle singole pratiche scorrette.<sup>33</sup>

Una possibile applicazione dei divieti di cui all'art. 4, d.lgs. 198/2021 oltre l'ambito della filiera agroalimentare, peraltro, non sembra certamente prospettabile per la disciplina dei termini di pagamento, stante la perdurante vigenza della disciplina generale sui ritardi di pagamento contenuta nel d.lgs. 231/2002, ma semmai pare ipotizzabile solo per i divieti contenuti nell'art. 4 (ad esempio, alle lettere g), h), i), j)) privi di un riferimento ai prodotti agricoli e alimentari.

Tale argomento letterale non regge però al vaglio di un'interpretazione sistematica, essendo presenti all'interno dell'art. 4 numerosi riferimenti ai prodotti agricoli ed alimentari, quali beni oggetto dei contratti di cessione o comunque delle relazioni commerciali di cui al par. 1, che impediscono ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica di tale disciplina,<sup>34</sup> e che inducono a considerare l'omesso riferimento ai prodotti agricoli e alimentari nelle lettere g), h), i), j) una mera dimenticanza del legislatore.

<sup>31</sup> *Contra* M. M. BARONE, cit., 595-596.

<sup>32</sup> R. NATOLI, *L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato*, Napoli, 2004, 75 ss., spec. 99-103; *Id.*, *L'abuso di dipendenza economica*, in *Trattato dei contratti*, diretto da V. Roppo-A. M. Benedetti, vol. V. *Mercati regolati*, Milano, 2014, 383-384; in giurisprudenza Cass., sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906, in *Foro It.*, 2012, 805 ss.

<sup>33</sup> M. M. BARONE, cit., 597 e 610, evidenzia che destinatari della direttiva sono il fornitore e l'acquirente e che i rapporti tra questi ultimi individuano anche l'ambito di efficacia della normativa interna di recepimento.

<sup>34</sup> M. M. BARONE, cit., 595: «I numerosi riferimenti alla filiera agroalimentare contenuti nella fonte europea e nella disciplina di recepimento permettono di concludere per una limitazione dell'efficacia delle relative norme al solo comparto di mercato occupato dai rapporti della filiera agricola ed alimentare».

### 3. Rimedi e mento.

Sebbene il  
possa essere c  
dell'art. 1455 c  
termine di pag  
la mancanza d  
con le imprese  
In aggiunta oc  
prodotti negoz  
restituzione a s  
ottenerne il pag

Pertanto, ai  
nell'esecuzione  
contratti di ces  
previsione dell  
d.lgs. 198/2021  
vita pur non es

<sup>35</sup> C. ANGIOLINI, *La  
agricola e aliment  
leggi civ. comm.*,

<sup>36</sup> C. ANGIOLINI, op.

<sup>37</sup> V. ROPPO, *Giudizi  
fatto*, in *La risolu*

C. Consolo, I. Pi

bisogna essere in  
ma) alcuni conti

zione. La cooper

della loro efficac

tiene di non coop

no la loro sostan

*Rischio contrattua*

*ne all'obbligo di ri*

*ne all'obbligo di ri*

*zino come rappo*

*ciali sleali nei rapp*

*gno su "Filiera ag*

*Trapani il 24 giu*

### 3. Rimedi effettivi per la violazione dei termini di pagamento.

Sebbene il mero ritardo di pagamento oltre i termini legali possa essere considerato di per sé di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., dato che l'art. 4 vieta *tout court* l'allungamento del termine di pagamento,<sup>35</sup> il rimedio risolutorio è privo di utilità per la mancanza di interesse dei fornitori allo scioglimento del rapporto con le imprese acquirenti in mancanza di alternative sul mercato.<sup>36</sup> In aggiunta occorre considerare che, data l'intrinseca deperibilità dei prodotti negoziati, il fornitore non è certo interessato ad ottenerne la restituzione a seguito della risoluzione, avendo semmai l'interesse ad ottenerne il pagamento da parte dell'acquirente.

Pertanto, anche se la cooperazione è un aspetto fondamentale nell'esecuzione dei contratti di durata<sup>37</sup> – quali possono ritenersi i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, alla luce della previsione della durata minima di 12 mesi di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. 198/2021<sup>38</sup> –, il contratto di fornitura rimarrà artificialmente in vita pur non essendo stato adempiuto dall'acquirente.

<sup>35</sup> C. ANGIOLINI, *La lista nera e la lista grigia di pratiche commerciali sleali vietate nella filiera agricola e alimentare: l'art. 4 d.lgs. n. 198/2021 nel prisma dei rimedi privatistici*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 694.

<sup>36</sup> C. ANGIOLINI, *op. ult. cit.*, 694-695.

<sup>37</sup> V. ROPPO, *Giudizialità e stragiudizialità della risoluzione per inadempimento: la forza del fatto*, in *La risoluzione per inadempimento. Poteri del giudice e poteri delle parti*, a cura di C. Consolo, I. Pagni, S. Pagliantini, V. Roppo, M. Maugeri, Bologna, 2018, 25: «Ma bisogna essere in due, ed essere d'accordo, anche per eseguire (non tutti i contratti, ma) alcuni contratti: segnatamente quelli che chiamiamo contratti per la cooperazione. La cooperazione fra le parti è la sostanza di questi contratti, il presupposto della loro efficace attuazione; se manca la cooperazione – perché una parte [...] ritiene di non cooperare più – i contratti non sono più efficacemente attuabili, perdono la loro sostanza [...] Anche se l'altra parte vorrebbe tenerli in vita»; F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 83-84.

<sup>38</sup> Sostiene che i rapporti in questione, al di là della forma contrattuale, si caratterizzano come rapporti di durata G. SOLE, *Rimedi privatistici in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare*, Relazione al convegno su "Filiera agroalimentare e pratiche sleali" tenutosi presso il Polo Universitario di Trapani il 24 giugno 2022.

Giorgio Mattarella

Nonostante tale circostanza rendesse quanto mai opportuna la previsione all'interno della direttiva di sanzioni efficaci e dissuasive per la violazione delle disposizioni nazionali attuative, comprese quelle sui termini di pagamento, l'art. 3, par. 1, dir. 2019/633 si limita a rinviare alle conseguenze dei ritardi di pagamento e ai mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2011/7.

Tuttavia, così facendo il legislatore europeo grava l'interprete del compito di ricostruire il sistema dei rimedi privatistici. Stante l'ampio rinvio operato dall'art. 3, par. 1, dir. 2019/633 alle conseguenze dei ritardi di pagamento previste dalla direttiva 2011/7, e stante il silenzio della dir. 2019/633 sul tasso degli interessi moratori, il legislatore europeo pare riproporre nella materia degli interessi moratori quel modello di sanzione dell'abuso dell'autonomia privata previsto dalla dir. 2011/7 e dal d.lgs. 192/2012,<sup>39</sup> che è inefficace in un mercato come quello agroalimentare, di tipo oligopsonico.<sup>40</sup>

In sede di recepimento della direttiva, pertanto, il legislatore nazionale astrattamente avrebbe potuto applicare anche alla cessione di prodotti agroalimentari, oltre all'art. 6, d.lgs. 192/2012 sul risarcimento delle spese di recupero, gli artt. 5 e 7 del medesimo decreto, che subordinano la nullità della clausola sul saggio degli interessi moratori al giudizio di grave iniquità, che tiene conto dell'assenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali.

La scelta del legislatore italiano di discostarsi invece dalla direttiva, prevedendo all'art. 1, comma 4, d.lgs. 198/2021, che anche le disposizioni sugli interessi moratori siano imperative e che ogni clausola contraria all'art. 4, comma 2, d.lgs. 198/2021 sia nulla, si rivela maggiormente deterrente al ritardo di pagamento e più coerente con l'impostazione paternalistica prescelta dalla stessa direttiva.

<sup>39</sup> M. GRONDONA, *Dalla direttiva 2000/35/CE alla direttiva 2011/7/UE: qualche considerazione tra politica e tecnica del diritto*, in *La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, a cura di A. M. BENEDETTI, S. PAGLIANTINI, Torino, 2013, 6 ss.

<sup>40</sup> M. IMBRENDA, *Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare*, cit., 28; nello stesso senso A. JANNARELLI, *La "giustizia contrattuale" nella filiera agro-alimentare*, cit., 203; ID., *Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale: i rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare*, Bari, 2018, 12, in nota, per il quale nei settori senza sbocco di mercato diverso dalla trasformazione industriale ci possono essere poche imprese industriali se non addirittura un monopolio.

Diviene a quo della tutela ero; 4, d.lgs. 198/2021 in previsti; tra devono rispetti dall'art. 47 Cart garanzia di un garanzia dell'ac a rimedi di diri della vita.<sup>42</sup> Tale per l'acquirente fornitura entro nel contratto di

In materia contrarie al di sanzioni efficaci maggior potere *Crédit Lyonnais*, diritto dell'Uni dell'obbligo di banca dati, il cr ma beneficia de qualora gli im inferiori rispet adempiuto all'

Anche in i ha adottato in

<sup>41</sup> S. PAGLIANTINI, *dei contratti nel insieme*, in *Nuot*

<sup>42</sup> Così S. PAGLIA *Principle of Effex*

<sup>43</sup> CGUE, 27 marzo 873-887, *comma tela del consuma del debitore: la C nali prevista nel* S. PAGLIANTINI,

Diviene a questo punto opportuno verificare il grado di effettività della tutela erogata al fornitore di prodotti agroalimentari dall'art. 4, d.lgs. 198/2021, in caso di superamento dei termini di pagamento ivi previsti; trattandosi di disposizioni attuative di una direttiva devono rispettare il principio di effettività della tutela sancito dall'art. 47 Carta dir. Ue,<sup>41</sup> che, nella versione inglese, riferendosi alla garanzia di un rimedio effettivo, sembra comprendere, non solo la garanzia dell'accesso ad un procedimento giurisdizionale, ma altresì a rimedi di diritto privato idonei a restaurare la violazione del bene della vita.<sup>42</sup> Tale obiettivo non si realizza certo quando, in sostanza, per l'acquirente nei contratti *b2b* è indifferente il pagamento della fornitura entro i termini di legge o in ritardo, o l'inserimento o meno nel contratto di clausole contrarie ai termini di pagamento imperativi.

In materia di contratti *b2c*, la Corte di Giustizia ha giudicato contrarie al diritto dell'Unione normative che non prevedevano sanzioni efficaci e dissuasive nei confronti del contraente dotato di maggior potere contrattuale. Si veda, ad esempio, la pronuncia *Le Crédit Lyonnais*, nella quale la Corte, in sintesi, ha ritenuto contraria al diritto dell'Unione una normativa per la quale, in caso di violazione dell'obbligo di valutare la solvibilità del debitore consultando una banca dati, il creditore decade dal diritto agli interessi convenzionali ma beneficia degli interessi al tasso legale, maggiorati di cinque punti, qualora gli importi riscossi dal creditore non siano notevolmente inferiori rispetto a quelli di cui avrebbe beneficiato se avesse adempiuto all'obbligo di verificare il merito creditizio.<sup>43</sup>

Anche in materia di clausole abusive, la Corte di Giustizia ha adottato interpretazioni degli artt. 6 e 7, dir. 93/13/CE che

<sup>41</sup> S. PAGLIANTINI, *Effettività della tutela giurisdizionale, consumer welfare e diritto europeo dei contratti nel canone interpretativo della Corte di Giustizia: traccia per uno sguardo di insieme*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, 815.

<sup>42</sup> Così S. PAGLIANTINI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, cit., 815; v. N. REICH, *The Principle of Effectiveness and EU Contract Law*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2013, 339.

<sup>43</sup> CGUE, 27 marzo 2014, C-565/12, LCL *Le Crédit Lyonnais SA c. Kalhan*, in *Contr.*, 2014, 873-887, commentata da T. RUMI, *Verifica del merito creditizio ed efficacia dei rimedi a tutela del consumatore*, ivi; T. DALLA MASSARA, *Obbligo del creditore di valutare la solvibilità del debitore: la Corte di Giustizia sulla sanzione della decadenza dagli interessi convenzionali prevista nell'ordinamento francese*, in *Dir. civ. cont.*, 2014, 3, ottobre/dicembre. V. S. PAGLIANTINI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, cit., 815-816.

Giorgio Mattarella

assicurino l'effetto di deterrenza dall'uso di clausole abusive.<sup>44</sup> Ad esempio, la Corte ha stabilito che se l'art. 6 stabilisce la nullità parziale necessaria delle clausole abusive, essa non può intendersi in senso ostativo all'integrazione del contratto di mutuo con una disposizione nazionale suppletiva, anche sopravvenuta,<sup>45</sup> qualora la clausola abusiva essenziale *vitiatur et vitiat* rendendo impossibile il mantenimento dell'intero contratto: se il mutuatario dovesse restituire l'intero capitale mutuato a seguito della nullità totale del contratto, verrebbe meno l'effetto di deterrenza dall'uso di clausole abusive.<sup>46</sup>

Da ciò deriva l'insufficienza della semplice nullità della clausola contenente termini di pagamento superiori a quelli legali: l'acquirente potrebbe sempre "tentare la sorte" pattuendo un termine di pagamento più ampio, consapevole che nella peggiore delle ipotesi si applicherebbe (v. *supra*, par. 1) il termine legale di 30 o 60 giorni, a seconda che il prodotto sia deperibile o meno.

Sembra dunque estensibile anche ai contratti *b2b* l'argomento per il quale qualsiasi tecnica che si sostanzia in una *reductio ad validitatem* del contratto, mitigando la clausola vessatoria, anziché scartarla, continua ad esporre il consumatore agli effetti di questa;<sup>47</sup> depennare gli effetti eccessivi della clausola, essendo visto come un modo che induce a vessare, non assicura l'effettività della tutela del consumatore;<sup>48</sup> allo stesso modo, la sostituzione del termine di pagamento convenzionale coi termini di pagamento legali non dissuade l'acquirente di prodotti

<sup>44</sup> V. S. PAGLIANTINI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, cit., 821-828.

<sup>45</sup> CGUE, 26 marzo 2019, *Abanca corporación*, cause C-70/17 e C-179/17, in [www.diritto-bancario.it](http://www.diritto-bancario.it).

<sup>46</sup> CGUE, 30 aprile 2014, C-26/13, *Árpad Kásler et altri c. OTP Jelzálogbank Zrt*, par. 80-83, in [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu); la sentenza è commentata da A. D'ADDA, *Il giudice nazionale può rideterminare il contenuto della clausola abusiva essenziale applicando una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva*, in *Dir. civ. cont.*, 2014, 1 ss; v. S. PAGLIANTINI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, cit., 826-827.

<sup>47</sup> S. PAGLIANTINI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, cit., 822. In giurisprudenza sull'effetto disincentivante dell'integrazione giudiziale, nel diverso ambito dei contratti *b2c*, v. CGUE, 14 giugno 2012, C-618/10, *Banco Español de Crédito SA c. Joaquín Calderón Camino*, par. 68, in *Contr.*, 2013, 16 ss., con nota di A. D'ADDA, *Giurisprudenza comunitaria e "massimo effetto utile per il consumatore": nullità (parziale) necessaria della clausola abusiva e integrazione del contratto*.

<sup>48</sup> S. PAGLIANTINI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, cit., 822.

agricoli e alimen  
pagamento super

Se poi la prati  
corrispettivo a f  
legge, non essen  
alcun effetto det  
una rete coordina  
agroalimentare t  
danno come tutel  
scorrette.<sup>50</sup>

Posto che l'  
nei termini obbli  
previsione di tas  
reale dissuasività

Discostandosi  
198/2021 stabili  
interessi morato  
alimentari, da cu  
lett. e), d.lgs. 231  
2 d.lgs. 198/2021  
interessi morator  
ammonta al 12%.

Il risarciment  
interessi morator  
si dimostra un r  
dir. Ue, oltre che  
dal legislatore et  
con la recente di  
rimedio alle prat

<sup>49</sup> S. PAGLIANTINI, *L'art. 198/21*, ed anche nelle quali rimedi (inefficiente) oppure a p.c.s. che non si

<sup>50</sup> S. PAGLIANTINI, *L'art. 198/21*, 433.

<sup>51</sup> G. D'AMICO, cit., 433.

<sup>52</sup> Sul punto sia con

agricoli e alimentari dall'introduzione nel contratto di termini di pagamento superiori a quelli previsti dalla legge.

Se poi la pratica sleale consiste nel mero pagamento ritardato del corrispettivo a fronte di un termine convenzionale conforme alla legge, non essendoci alcuna clausola da caducare la nullità non ha alcun effetto deterrente.<sup>49</sup> Come suggerito in dottrina, pertanto, solo una rete coordinata di rimedi può assicurare all'acquirente nel mercato agroalimentare una tutela effettiva utilizzando il risarcimento del danno come tutela concorrente che reagisce alle pratiche commerciali scorrette.<sup>50</sup>

Posto che l'inadempimento al pagamento del corrispettivo nei termini obbliga al risarcimento del danno, ex art. 1218 c.c., è la previsione di tassi degli interessi moratori elevati ad incidere sulla reale dissuasività della tutela risarcitoria.<sup>51</sup>

Discostandosi dalla direttiva 2019/633, l'art. 4, comma 2, d.lgs. 198/2021 stabilisce una maggiorazione del 4% del saggio degli interessi moratori applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, da cumulare alla maggiorazione dell'8% di cui all'art. 2, lett. e), d.lgs. 231/2020, applicabile per effetto del rinvio di cui all'art. 2 d.lgs. 198/2021 a tale decreto, con la conseguenza che il tasso degli interessi moratori applicabile alle cessioni di prodotti agroalimentari ammonta al 12%.<sup>52</sup>

Il risarcimento del danno, in combinazione col pagamento degli interessi moratori ad un tasso maggiorato rispetto a quello legale, si dimostra un rimedio "effettivo" ai sensi dell'art. 47 della Carta dir. Ue, oltre che sistematicamente coerente con l'approccio scelto dal legislatore europeo in materia di pratiche commerciali scorrette con la recente direttiva 2019/2161/UE, che all'art. 11-bis individua il rimedio alle pratiche scorrette in prima battuta nel risarcimento del

<sup>49</sup> S. PAGLIANTINI, *L'attuazione della direttiva 2019/633/UE*, cit., 409: «Dopo di che il d.lgs. n. 198/21, ed anche questa notazione scade nel lapalissiano, pullula di fattispecie nelle quali rimediamente la nullità o si palesa a guisa di una tecnica inutile (perché inefficiente) oppure come un dispositivo che non serve in quanto spuntato rispetto a p.c.s. che non si vengano a tradurre in clausole contrattuali».

<sup>50</sup> S. PAGLIANTINI, *L'attuazione della direttiva 2019/633/UE*, cit., 411 e G. D'AMICO, cit., 433.

<sup>51</sup> G. D'AMICO, cit., 433.

<sup>52</sup> Sul punto sia consentito il rinvio a G. MATTARELLA, cit.

Giorgio Mattarella

danno, cumulabile anche con altre tutele, e in seconda battuta nella risoluzione del contratto.<sup>53</sup>

Una riflessione unitaria al tema dei rimedi nei confronti delle pratiche commerciali sleali sarebbe stata opportuna data la vicinanza temporale tra l'emanazione delle direttive 2019/633/UE e 2019/2161/UE e del d.d.l.-delega n. 1151/19,<sup>54</sup> che tra le materie oggetto di intervento include anche (ai sensi della lett. g dell'art. 1 del d.d.l. cit.) quella delle "pratiche negoziali ingannevoli, aggressive o comunque scorrette", relativamente alle quali mostra di preferire rimedi di tipo invalidatorio del contratto.<sup>55</sup>

Pertanto, la necessità di disincentivare forme di inadempimento efficiente<sup>56</sup> nel mercato agroalimentare, sotto forma di ritardati pagamenti dei prodotti forniti, sarebbe stata contrastata efficacemente dall'introduzione, nella direttiva 2019/633, di una previsione simile all'art. 11-bis, dir. 2019/2161: tale disposizione, prevedendo che in materia di rimedi gli Stati membri possano tener conto della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, apre teoricamente la porta all'introduzione in sede di attuazione della direttiva 2019/2161 a forme di risarcimento ultracompensative.<sup>57</sup>

Il silenzio del legislatore europeo sul tema dei rimedi ha generato l'adozione di soluzioni differenziate sul punto da parte dei legislatori nazionali: ed infatti, secondo un rapporto della Commissione Europea sull'attuazione della direttiva 2019/633 mentre alcuni Stati membri

<sup>53</sup> C. DALIA, *Sanzioni e rimedi individuali "effettivi" per il consumatore in caso di pratiche commerciali scorrette: le novità introdotte dalla direttiva 2161/2019*, in *Riv. dir. ind.*, 2020, 354-356. Sul tema v. L. GUFFANTI PESENTI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi nuovi. La difficile trasposizione dell'art. 3, co. 1, n. 5, dir. 2019/2161/UE*, in *Eur. dir. priv.*, 2021, 635 ss.

<sup>54</sup> G. D'AMICO, cit., 433.

<sup>55</sup> G. D'AMICO, cit., 431-433.

<sup>56</sup> R. BIRMINGHAM, *Breach of Contract, Damage Measures, and Economic Efficiency* (1970), *Articles by Maurer Faculty*, 1705, 273, 284, 288; G. KLASS, *Efficient breach*, in *Philosophical Foundations of Contract Law*, a cura di G. Klass, G. Letsas, P. Saprà, Oxford, 2014, 362 ss.; in giurisprudenza v. Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499, in *Corr. giur.*, 2008, 1555 ss., con nota di A. DI MAJO, *Il danno da svalutazione pecuniaria tra prove presuntive e regole di giudizio*.

<sup>57</sup> Sul tema v. Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 1198 ss.; per un commento alla sentenza v. A. BRIGUGLIO, *Danni punitivi: non sono ontologicamente incompatibili con l'ordinamento italiano*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 1596 ss.

prevedono la  
prevedono m  
in parte l'int  
minima, ma  
pratiche sleal

#### 4. Armoni

Certament  
tasso degli in  
aperto la via  
Ma il problem  
disciplina del  
di pagamento

L'esercizio  
della dir. 2019  
di quelle pre  
livello di con  
ha sollevato u  
nazionale, nel  
funzionament

vendite sotto  
A prescind  
del mercato ir  
dubitare a mor  
di emanare un  
soggettivo e i c

<sup>58</sup> Commissione  
TO EUROPEO,  
ROPEO E AL C  
tuazione della c  
17 aprile 2019,  
nella filiera agri  
da atto anche G  
<sup>59</sup> G. VERSACI, *GI*  
marginale dell'art.



prevedono la possibilità di rendere nulle le clausole contrattuali, altri prevedono misure di restituzione o di compensazione;<sup>58</sup> ciò vanifica in parte l'intento di introdurre una normativa (di armonizzazione minima, ma pur sempre) coerente e sistematica di contrasto alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare.

#### 4. Armonizzazione minima e arbitraggio regolatorio.

Certamente l'assenza nella direttiva 2019/633 di previsioni sul tasso degli interessi moratori, a differenza della direttiva 2011/7, ha aperto la via ad un recepimento differenziato negli Stati membri. Ma il problema poc'anzi sollevato si ripropone anche al di là della disciplina delle conseguenze civilistiche della violazione dei termini di pagamento.

L'esercizio da parte del legislatore della facoltà, di cui all'art. 9 della dir. 2019/633, di introdurre disposizioni nazionali più rigorose di quelle previste dalla direttiva, al fine di assicurare un più alto livello di contrasto alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare, ha sollevato un problema di euro-compatibilità del diritto derivato nazionale, nella specie di compatibilità con le norme relative al funzionamento del mercato interno della formulazione del divieto di vendite sottocosto di cui all'art. 5, d.lgs. 198/2021.<sup>59</sup>

A prescindere però dalla compatibilità con il funzionamento del mercato interno delle singole scelte dei legislatori, pare potersi dubitare a monte dell'opportunità della scelta del legislatore europeo di emanare una direttiva il cui ambito d'applicazione oggettivo e soggettivo e i cui rimedi sono a geometrie variabili.

<sup>58</sup> Commissione Europea, RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sullo stato del recepimento e dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, 27.10.2021, Bruxelles, COM (2021) 652 final, 13; ne dà atto anche G. D'AMICO, cit., 429.

<sup>59</sup> G. VERSACI, *Gli abusi complementari nei contratti della filiera agroalimentare. Nota a margine dell'art. 5, d.lgs. 198/2021*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 707 ss.

Giorgio Mattarella

Come si evince da una relazione della Commissione Europea sullo stato dell'attuazione della direttiva 2019/633, i legislatori nazionali hanno adottato in concreto soluzioni molto differenti.<sup>60</sup> A eccezione di Francia e Slovacchia, infatti, tutti gli Stati membri fanno riferimento, in una certa misura, alle dimensioni delle imprese quale criterio per limitare il campo di applicazione della normativa o di parti di essa;<sup>61</sup> tra tali Stati, tuttavia, Bulgaria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi hanno adottato l'approccio stabilito dalla direttiva, concentrandosi sui rapporti tra fornitori con un fatturato annuale inferiore a una soglia e acquirenti con un fatturato annuale superiore alla medesima soglia;<sup>62</sup> altri nove Stati membri hanno ampliato l'ambito di applicazione, ad esempio la Grecia ha abbassato la prima soglia da 2 milioni di Euro a 500.000 Euro, Croazia, Lettonia e Svezia hanno preso in considerazione solo le dimensioni dell'acquirente, applicando la normativa a tutti gli acquirenti con un fatturato superiore a 2 milioni di Euro, ed infine in Germania si applicano le soglie stabilite dalla direttiva, ma un'applicazione più ampia è stata introdotta temporaneamente per le vendite di alcuni prodotti alimentari e agricoli.<sup>63</sup>

In Spagna la Ley 16/2021, modificando la Ley 12/2013, ha completato il recepimento della dir. 633/2019 scegliendo di non seguire il criterio del fatturato delle imprese al fine dell'applicazione della normativa di contrasto alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare: l'art. 2, comma 1, prevede infatti che «*La presente ley es de aplicación a las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores establecidos en España que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentario*».<sup>64</sup>

<sup>60</sup> Commissione Europea, RELAZIONE DELLA COMMISSIONE, cit. 6.

<sup>61</sup> Commissione Europea, RELAZIONE DELLA COMMISSIONE, cit., 6.

<sup>62</sup> Commissione Europea, RELAZIONE DELLA COMMISSIONE, cit., 6.

<sup>63</sup> Commissione Europea, RELAZIONE DELLA COMMISSIONE, cit., 6.

<sup>64</sup> Per un commento alla normativa spagnola di recepimento della direttiva v. M. LÓPEZ BENÍTEZ, *La transposición al ordenamiento español de la Directiva 2019/633/UE, de 17 de abril, sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario*, in *Revista Vasca de Administración Pública*, 2022, 137 ss.

In presenza di fatture con possibile errore italiano, soggetti che avrebbero di armonizzazio

Si tratta di una discrepanza economica tra economie equidirettive di armonizzazione del mercato unico

L'arbitraggio all'efficienza è determinato per l'arbitraggio è operazione economica cercherà di opera

La scelta di discostandosi valutata dalla 1, comma 2, di vuoti di tutela massimo del f

<sup>65</sup> Il problema di e di diffusione. M. MANCALEONI *della parte debole dir. civ. comm.*, 2 tamento normativo cit., 726-727.

<sup>66</sup> R. SAIJA, *I principi della direttiva 2019/633*, in

<sup>67</sup> In dottrina A. I

<sup>68</sup> A. RILES, cit., 70

<sup>69</sup> A. RILES, cit., 70

<sup>70</sup> G. D'AMICO, citazione, cit., 121, e

In presenza di una tale varietà di soluzioni legislative è facile prevedere fenomeni di *forum shopping* delle grandi centrali d'acquisto<sup>65</sup>, con possibile penalizzazione dei mercati agroalimentari, come quello italiano, soggetti ad un trattamento normativo più rigoroso, prassi che avrebbero potuto essere contrastate introducendo una direttiva di armonizzazione massima, come ci si augurava in dottrina.<sup>66</sup>

Si tratta dunque di un tipico caso di arbitraggio regolatorio, cioè di una discrepanza nel trattamento normativo di determinate operazioni economiche tra diverse giurisdizioni a dispetto della loro sostanza economica equivalente,<sup>67</sup> il quale, pur essendo fisiologico effetto delle direttive di armonizzazione minima, nella fattispecie coinvolgendo l'ambito applicativo della direttiva può ostacolare la creazione di un mercato unico agroalimentare.

L'arbitraggio svolge invero anche un ruolo strumentale all'efficienza del mercato, eliminando le differenze di prezzo tra determinati prodotti e collegando tra loro i mercati,<sup>68</sup> ma quando l'arbitraggio è dovuto al diverso trattamento normativo di una operazione economica in due ordinamenti, l'*arbitrageur* razionalmente cercherà di operare nella giurisdizione che comporta costi inferiori.<sup>69</sup>

La scelta della normativa italiana di prescindere dal fatturato, discostandosi sul punto dalla dir. 2019/633, è stata positivamente valutata dalla dottrina in quanto il meccanismo delineato dall'art. 1, comma 2, della dir. 2019/633 avrebbe creato degli ingiustificabili vuoti di tutela:<sup>70</sup> poiché gli scaglioni prevedono sia un ammontare massimo del fatturato dei fornitori sia un ammontare minimo del

<sup>65</sup> Il problema del *forum shopping*, nell'attuale contesto dell'armonizzazione minima e di diffusione di centrali d'acquisto delocalizzate, è giustamente sollevato da A. M. MANCALEONI, *Le pratiche commerciali nella filiera agroalimentare e la tutela civilistica della parte debole alla luce della direttiva UE 633/2019 e dell'esperienza francese*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2020, 2, 509. Sul *forum shopping* come conseguenza del diverso trattamento normativo di determinate operazioni in diverse giurisdizioni v. A. MINTO, cit., 726-727.

<sup>66</sup> R. SALLA, *I principi generali delle buone pratiche commerciali: la trasparenza dopo la direttiva 2019/633*, in *Riv. dir. alim.*, 2022, 7.

<sup>67</sup> In dottrina A. RILES, cit., 70; A. MINTO, S. PRINZ, M. WULFF, cit., 726;

<sup>68</sup> A. RILES, cit., 70.

<sup>69</sup> A. RILES, cit., 70; in tal senso anche A. MINTO, S. PRINZ, M. WULFF, cit., 726-727.

<sup>70</sup> G. D'AMICO, cit., 422-423 in nota; S. PAGLIANTINI, *Il diritto privato europeo in trasformazione*, cit., 121, e ID., *L'attuazione della direttiva 2019/633/UE*, cit., 395.

Giorgio Mattarella

fatturato del soggetto "acquirente", alcune cessioni di prodotti agro-alimentari non sarebbero rientrate nell'ambito di nessuno degli scaglioni così determinati.<sup>71</sup>

Poiché però ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 198/2021, le disposizioni del decreto si applicano indipendentemente dal fatturato degli acquirenti, la natura imperativa dei termini di pagamento potrebbe rivelarsi eccessivamente rigida e penalizzante per le micro imprese acquirenti che non esercitino lo stesso *bargaining power* della G.D.O., le quali potrebbero essere indotte ad operare in mercati nei quali, in virtù della rilevanza normativa dei fatturati, non sarebbero soggette a siffatti vincoli.

Ciò può essere fonte di pregiudizio all'equilibrio economico finanziario delle microimprese acquirenti che possono trovare difficoltà ad accedere al credito, come dimostra un recente studio, dal quale emerge che dopo le due crisi del 2008 e del 2013 il canale bancario ha persistentemente ridotto l'offerta di credito alle microimprese rispetto a quelle piccole, medie e grandi.<sup>72</sup>

Non pare esente da critica nemmeno la scelta del legislatore europeo, seguita dal legislatore italiano, di introdurre termini di pagamento differenti per la cessione di prodotti deteriorabili e per la cessione di prodotti non deteriorabili senza al contempo specificare quali siano i prodotti deteriorabili e quelli non deteriorabili, magari in un allegato alla direttiva.

Del resto, già per l'individuazione dei prodotti agricoli e alimentari, oggetto delle relazioni tra acquirenti e fornitori disciplinate dal d.lgs. 198/2021, si fa riferimento all'elenco di prodotti agricoli contenuto nell'allegato I al TFUE.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> G. D'AMICO, cit., 422-423 in nota; di repressione intermittente degli abusi parla S. PAGLIANTINI, *Il diritto privato europeo in trasformazione*, cit., 121, e ID., *L'attuazione della direttiva 2019/633/UE*, cit., 395.

<sup>72</sup> P. FINALDI RUSSO, V. NIGRO, S. PASTORELLI, cit., 21; tale trend per gli autori è positivamente correlato con la dimensione della banca e l'aumento della percentuale di *Non Performing Loans*: P. FINALDI RUSSO, V. NIGRO, S. PASTORELLI, cit., 21.

<sup>73</sup> Art. 2, comma 1, lett. 1): «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato».

L'art. 2, com  
ricepire la defin  
2019/633, defin  
prodotti agricoli  
loro trasformati  
30 giorni dalla r  
regime differen  
evitare che i ter  
a fronte di una p  
entro un breve  
deterioramento  
soluzione il dis  
quello di 60 gi  
dello standard  
conseguente in  
agroalimentare  
Croazia, menzi  
sua normativa

L'incerta d  
inoltre, si rifl  
pagamento ut  
validità del c  
responsabilità  
conseguentem  
aspetto fonda  
operare come  
e di *enforceme*

Nella sce  
regolazione p  
sostenuti dal  
poste in esse  
della regola,

<sup>74</sup> C. ANGIOLIN

<sup>75</sup> Commissio

<sup>76</sup> L. KAPLOW,  
570 e 577; H  
*and Economi*

L'art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. 198/2021 si limita invece a recepire la definizione tautologica di cui all'art. 2, n. 5), della dir. 2019/633, definendo prodotti agricoli e alimentari deperibili «i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione». Sebbene tale regime differenziato per i prodotti deperibili sia condivisibile, onde evitare che i termini di pagamento siano dilazionati eccessivamente, a fronte di una prestazione di fornitura di beni che, se non consegnati entro un breve termine, perdono valore in ragione del loro naturale deterioramento,<sup>74</sup> in Italia e negli ordinamenti che hanno adottato tale soluzione il discrimine tra l'applicazione del termine di 30 giorni e quello di 60 giorni è rimesso alla concretizzazione in sede giudiziale dello *standard* dell'inadeguatezza alla vendita entro 30 giorni, con conseguente incertezza del diritto per le imprese operanti nel mercato agroalimentare; da questo punto di vista è apprezzabile la scelta della Croazia, menzionata dalla Commissione Europea, di aggiungere alla sua normativa di recepimento un elenco di prodotti deperibili.<sup>75</sup>

L'incerta distinzione tra prodotti deperibili e non deperibili, inoltre, si riflette anche sulla validità delle clausole sui termini di pagamento utilizzate dalle imprese, le quali, pur non intaccando la validità del contratto in caso di nullità, possono dar luogo ad una responsabilità risarcitoria in caso di superamento dei termini legali; conseguentemente, la sostanziale regolazione per *standards* su un aspetto fondamentale della direttiva, che avrebbe dovuto invece operare come una *rule*, implicherà un aumento dei costi di *compliance* e di *enforcement* della normativa.<sup>76</sup>

Nella scelta efficiente tra la regolazione per *standards* e la regolazione per *rules*, infatti, occorre considerare i costi complessivi sostenuti dall'ordinamento, e, nel caso di regolazione di condotte poste in essere frequentemente è minore il costo di specificazione della regola, sopportato *ex ante* e *una tantum* dal legislatore, rispetto

<sup>74</sup> C. ANGIOLINI, cit., 693,

<sup>75</sup> Commissione Europea, RELAZIONE DELLA COMMISSIONE, cit., 9.

<sup>76</sup> L. KAPLOW, *Rules vs Standards: An Economic Analysis*, in 42 *Duke Law Journal* (1992), 570 e 577; H. B. SCHÄFER, *Legal Rules and Standards*, in *German Working Papers in Law and Economics*, 2002, vol. 2, 1.

Giorgio Mattarella

al costo di *enforcement* sopportato dal sistema con la proliferazione del contenzioso giudiziario.<sup>77</sup>

Peraltro, non è escluso che, in assenza di un elenco di prodotti deperibili contenuto nella direttiva, si formeranno sul punto prassi giurisprudenziali divergenti nei vari ordinamenti che hanno recepito la previsione di termini di pagamento differenziati di cui all'art. 1, par. 1, lett. a), dir. 2019/633; conseguentemente non sembra che la genericità del dato normativo possa essere stemperata in sede applicativa dalla formazione di una giurisprudenza univoca tra i vari Stati membri.<sup>78</sup>

In conclusione, se l'obiettivo della direttiva 2019/633 era fornire una tutela minima all'impresa debole dai ritardi di pagamento e, attraverso questa, anche del mercato concorrenziale, l'armonizzazione minima e le conseguenti divergenze nella tutela create dalle normative nazionali non potranno che vanificare tale obiettivo, generando proprio quei fenomeni, di *forum shopping*<sup>79</sup> e di diversione degli scambi verso fornitori non tutelati, prefigurati dalla stessa direttiva al considerando n. 12.

Le diverse soluzioni adottate dagli Stati membri in tema di rimedi,<sup>80</sup> invece, potranno essere ricondotte ad unità dalla Corte di Giustizia attuando una armonizzazione rimediale tramite il vaglio dell'effettività della tutela effettuato ai sensi dell'art. 47, Carta dir. Ue.<sup>81</sup>

<sup>77</sup> L. KAPLOW, cit., 577 e 621; H. B. SCHÄFER, cit., 2.

<sup>78</sup> L. KAPLOW, cit., 577-578, sottolinea che i costi di *enforcements* degli *standards* possono essere ridotti, ed equiparati a quelli delle *rules*, successivamente ad una pronuncia giurisprudenziale che abbia il valore di precedente per i futuri procedimenti di *enforcements*. La tesi dell'autore conserva una validità solo tendenziale se trasposta in ordinamenti di *civil law*, ove non vige il valore vincolante del precedente.

<sup>79</sup> A. M. MANCALEONI, cit., 509; A. MINTO, S. PRINZ, M. WULF, cit., 726-727.

<sup>80</sup> Commissione Europea, RELAZIONE DELLA COMMISSIONE, cit., 13; G. D'AMICO, cit., 429.

<sup>81</sup> S. PAGLIANTINI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, cit., 806-807, il quale parla di «armonizzazione condotta per via rimediale a mo' ed in chiave di effetto orizzontale indiretto» (Id., op. ult. cit., 806) e di «un'armonizzazione sotterranea che avviene mediante una convergenza teleologica dei rimedi» (Id., op. ult. cit., 807).

## Bibliografia

- Albisinni 2012: Albisinni F., *Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un indefinito movimento*, in *Riv. dir. alim.*, 2012;
- Angiolini 2022: Angiolini C., *La lista nera e la lista grigia di pratiche commerciali sleali vietate nella filiera agricola e alimentare: l'art. 4 d.lgs. n. 198/2021 nel prisma dei rimedi privatistici*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 694;
- Barone 2022: Barone M. M., *La latitudine applicativa della normativa sul contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 592-593;
- Benedetti-Bartolini 2013: Benedetti A.M., Bartolini F., *La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 642;
- Birmingham 1970: Birmingham R., *Breach of Contract, Damage Measures, and Economic Efficiency* (1970), *Articles by Maurer Faculty*. 1705, 273, 284, 288;
- Candian 2021: Candian A., *Rischi e responsabilità nella filiera agricola*, in *Diritto agroalimentare*, 2021;
- Cappai 2012: Cappai F., *Art. 1183*, in *Commentario del Codice civile, Delle obbligazioni, artt. 1173-1217*, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2012, 385;
- Dalia 2020: Dalia C., *Sanzioni e rimedi individuali "effettivi" per il consumatore in caso di pratiche commerciali scorrette: le novità introdotte dalla direttiva 2161/2019*, in *Riv. dir. ind.*, 2020, 354-356;
- Dalla Massara 2014: Dalla Massara T., *Obbligo del creditore di valutare la solvibilità del debitore: la Corte di Giustizia sulla sanzione della decadenza dagli interessi convenzionali prevista nell'ordinamento francese*, in *Dir. civ. cont.*, 2014, 3, ottobre/dicembre;
- D'Amico 2022: D'Amico G., *La giustizia contrattuale nelle filiere agroalimentari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 415 ss.;

Giorgio Mattarella

- Di Majo 1992: Di Majo A., *Termine (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992;
- Finaldi Russo-Nigro-Pastorelli 2021: Finaldi Russo P., Nigro V., Pastorelli S., *Bank lending to small firms: metamorphosis of a financing model*, in *Temi di discussione (Working Papers)*, n. 1383, Banca d'Italia, 21;
- Grondona 2013: Grondona M., *Dalla direttiva 2000/35/CE alla direttiva 2011/7/UE: qualche considerazione tra politica del e tecnica del diritto*, in *La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, a cura di A. M. Benedetti, S. Pagliantini, Torino, 2013;
- Guffanti Pesenti 2021: Guffanti Pesenti L., *Pratiche commerciali scorrette e rimedi nuovi. La difficile trasposizione dell'art. 3, co. 1, n. 5, dir. 2019/2161/UE*, in *Eur. dir. priv.*, 2021, 635 ss.;
- Imbrenda 2021: Imbrenda M., *Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare*, Napoli, 2017;
- Jannarelli 2021: Jannarelli A., *La "giustizia contrattuale" nella filiera agro-alimentare: considerazioni in limine all'attuazione della direttiva n. 633 del 2019*, in *Giust. civ.*, 2021, 203;
- Jannarelli 2018: Jannarelli A., *Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale: i rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare*, Bari, 2018, 12;
- Kaplow 1992: Kaplow L., *Rules vs Standards: An Economic Analysis*, in *42 Duke Law Journal (1992)*, 570 e 577;
- Lucifero 2017: Lucifero N., *Le pratiche commerciali sleali nel sistema delle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera agroalimentare*, Milano, 2017;
- Macario 2002: Macario F., *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 83-84;
- Mancaloni 2020: Mancaloni A. M., *Le pratiche commerciali nella filiera agroalimentare e la tutela civilistica della parte debole alla luce*

della dire  
comm., 2  
Maugeri 20  
della dis  
agroalim  
Natoli 2004  
il mercat  
Natoli 1974  
Cicu-Me  
Pagliantini  
UE e la t  
Pagliantini  
trasform  
UE e din  
Pagliantini  
consum  
interpret  
insieme, i  
Pagliantini  
integrati  
responsal  
Merc., 20  
Pandolfini  
commerc  
Rodotà 196  
Roppo 200  
approcc  
Roppo 201  
2011;  
Roppo 201  
per inad  
inademp



Rimedi privatistici in materia di pratiche commerciali sleali

Enc. dir., XLIV,

esso P., Nigro  
amorphosis of a  
apers), n. 1383,

2000/35/CE alla  
tica del e tecnica  
pagamento nelle  
i, S. Pagliantini,

iche commerciali  
ell'art. 3, co. 1, n.  
s;

tuali nel mercato

uale" nella filiera  
one della direttiva

agro-alimentare e  
a agro-alimentare,

conomic Analysis,

i sleali nel sistema  
ra agroalimentare,

rapporti di durata  
zione all'obbligo di

commerciali nella  
arte debole alla luce

della direttiva UE 633/2019 e dell'esperienza francese, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2020, 2;

Maugeri 2022: Maugeri M., *Presunzione di dipendenza e applicazione della disciplina sull'abuso di dipendenza economica nella filiera agroalimentare*, in *Riv. dir. agroalimentare*, 2022;

Natoli 2004: Natoli R., *L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato*, Napoli, 2004;

Natoli 1974: Natoli U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, vol. XVI, t. 1, Milano, 1974;

Pagliantini 2022: Pagliantini S., *L'attuazione della direttiva 2019/633/UE e la toolbox del civilista*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 393 ss.;

Pagliantini 2020: Pagliantini S., *Il diritto privato europeo in trasformazione. Dalla direttiva 771/2019/UE alla direttiva 2019/633/UE e dintorni*, Torino, 2020, 109 ss.;

Pagliantini 2014: Pagliantini S., *Effettività della tutela giurisdizionale, consumer welfare e diritto europeo dei contratti nel canone interpretativo della Corte di Giustizia: traccia per uno sguardo di insieme*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, 815;

Pagliantini 2012: Pagliantini S., *Il "pasticcio" dell'art. 62 l. 221/2012: integrazione equitativa di un contratto parzialmente nullo ovvero responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?*, in *Pers. Merc.*, 2012;

Pandolfini 2013: Pandolfini V., *I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dopo il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192*, Torino, 2013;

Rodotà 1969: Rodotà S., *Le fonti di integrazione*, Milano, 1969;

Roppo 2004: Roppo V., *Sul diritto europeo dei contratti: per un approccio costruttivamente critico*, in *Eur. dir. priv.*, 2004;

Roppo 2011: Roppo V., *Il contratto*, in *Tratt. Zatti-Iudica*, Milano, 2011;

Roppo 2018: Roppo V., *Giudizialità e stragiudizialità della risoluzione per inadempimento: la forza del fatto*, in *La risoluzione per inadempimento. Poteri del giudice e poteri delle parti*, a cura di C.

Giorgio Mattarella

- Consolo, I. Pagni, S. Pagliantini, V. Roppo, M. Maugeri, Bologna, 2018;
- Russo 2019: Russo L., *La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1418 ss;
- Saija 2022: Saija R., *I principi generali delle buone pratiche commerciali: la trasparenza dopo la direttiva 2019/633*, in *Riv. dir. alim.*, 2022, 7;
- Spoto 2022: Spoto G., *Le filiere agroalimentari e i divieti di pratiche commerciali sleali*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, 185 ss;
- Tamponi 2013: Tamponi M., *Liberalizzazioni, terzo contratto e tecnica legislativa*, in *Contr. impr.*, 2013;
- Tarello 1980: Tarello G., *L'interpretazione della legge*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1980;
- Tommasini 2012: Tommasini R., *La nuova disciplina dei contratti per i prodotti agricoli e alimentari*, in *Riv. dir. alim.*, 2012;
- Versaci 2022: Versaci G., *Gli abusi complementari nei contratti della filiera agroalimentare. Nota a margine dell'art. 5, d.lgs. 198/2021*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 707 ss;
- Williamson 1979: Williamson O. E., *Transaction-cost economics: the governance of contractual relations*, in *Journal of Law and Economics*, Vol. 22, No. 2 (Oct., 1979).

La ven  
GIOVANI

ABSTRACT  
framework  
on below  
an analyt  
emphasiz  
challenge  
the paper  
strategies  
transactio

KEYWORD:  
sale agree  
practices,  
Policy (C)

PAROLE C  
prodotto  
pratiche c  
commerci

SOMMARIO  
dell'accord  
una gestio  
- 4. Rinno  
pratiche c  
della PAC.